

(N. 459)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERVONE, BORGHI, FAEDO, MEZZAPESA, SCHIANO,
TRIFOGLI, D'AMICO, COSTA, SALERNO e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1977

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Gli orientamenti emersi dal dibattito avviato al Senato nella decorsa legislatura sul disegno di legge governativo e sulle proposte parlamentari per la nuova disciplina delle attività musicali, avevano fatto ritenere imminente la soluzione dell'annoso problema e la definitiva regolamentazione del settore, sulla base di una organica ed aggiornata visione di tutti gli aspetti che ad esso si ricollegano.

La volontà di pervenire a soluzioni immediate non ha potuto, peraltro, non risentire delle vicende degli ultimi tempi che hanno comportato — come era ovvio — un differimento nei tempi di attuazione della riforma, essendosi resa necessaria, dopo la cessazione della legislatura, la rinnovazione delle procedure prescritte per nuova presentazione al Parlamento del provvedimento governativo.

Quest'ultimo, come è noto, è stato riproposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e, dopo la nuova approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è al Senato (n. 347) ove dovrebbe, tra brevissimo tempo, essere ripreso in esame.

Nel frattempo, la situazione degli organismi operanti nel settore (in primo luogo gli enti lirici) è divenuta estremamente precaria essendo rimasta ancorata alla normativa della legge 14 agosto 1967, n. 800, da tutti riconosciuta lacunosa, inadeguata e decisamente superata dai tempi.

Basterà considerare che gli stanziamenti previsti e destinati agli enti lirici non risultano, oggi, sufficienti a coprire le sole spese generali e per il personale dipendente.

Di fronte a tale indifferibile esigenza, nelle more della elaborazione del provvedimento organico di riordinamento, il Parlamento ed il Governo sono stati indotti a ricorrere, negli ultimi anni, a misure di carattere straordinario per evitare la paralisi delle attività e consentire agli enti di sostenere le necessità più urgenti.

L'ultimo provvedimento straordinario è costituito dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, in base alla quale, per l'anno 1976, lo stanziamento destinato agli enti lirici è stato elevato a lire 60 miliardi.

Per il futuro esercizio 1977, la situazione si presenta sostanzialmente analoga a quella precedente e, anzi, ulteriormente aggravata dal progressivo aumento dei costi di esercizio e, in particolare, delle spese per il personale, a seguito dei maggiori oneri connessi al rinnovo dei contratti collettivi.

In coerenza con gli orientamenti emersi, nella nuova legislatura, nei recenti dibattiti svoltisi presso le competenti Commissioni del Senato e della Camera sui temi delle attività musicali, anche in occasione della discussione sul bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo, e, in particolare, tenendo conto della necessità di attuare la sostanziale convergenza di opinioni espresse nella seduta del 12 gennaio 1977 in seno alla 7^a Commissione del Senato, secondo cui, per evitare che si giunga a conseguenze irreparabili che minaccerebbero la stessa sopravvivenza degli enti lirici, occorre urgentemente stralciare, dal disegno di legge organico, già presentato al Senato sulla riforma del set-

tore, la parte interessante il finanziamento degli enti di cui si tratta, i proponenti si sono fatti carico della presentazione di tale urgente provvedimento, di cui raccomandano una sollecita approvazione: esso intende far fronte, appunto, solo alle immediate esigenze di funzionamento degli enti lirici autonomi e delle istituzioni concertistiche assimilate per dar tempo al Parlamento di discutere con il Governo e quindi definire la legge sulla nuova, organica disciplina delle attività musicali.

I proponenti peraltro, nel prendere atto con soddisfazione della fedeltà e puntualità con cui il Governo ha presentato al Parlamento il proprio progetto di riforma delle attività musicali, si augurano che le forze politiche affrontino il dibattito sulla parte normativa del nuovo assetto del settore con sollecitudine pari a quella con cui essi stessi si sono fatti promotori della presente iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1977, a lire 60 miliardi.

La ripartizione del fondo tra gli enti e le istituzioni e la liquidazione e la corrispondenza dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115.

Art. 2.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1 dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.

Sono vietate assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.

Sono altresì vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Art. 3.

All'onere di lire 44 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1977, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.